



COMUNE DI CAPRI LEONE

Città Metropolitana di MESSINA

ORDINANZA SINDACALE n. 3 del 18/01/2021

OGGETTO : Misure per la prevenzione e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19 nel Comune di Capri Leone. Ordinanza ai sensi dell'art. 32, comma 3, della legge 23 dicembre 1978, n. 833 in materia di igiene e sanità pubblica e ai sensi dell'art. 50 D. Lgs. 267/2000.

IL SINDACO

VISTO l'art. 32 della Legge 23 dicembre 1978, n. 833;

VISTO l'articolo 117 comma 1, del d.lgs. 31 marzo 1998, n. 112;

VISTE le delibere del Consiglio dei ministri del 31 gennaio, del 29 luglio, del 7 ottobre 2020 e del 13 gennaio 2021, con le quali è stato dichiarato e prorogato lo stato di emergenza sul territorio nazionale relativo al rischio sanitario connesso all'insorgenza di patologie derivanti da agenti virali trasmissibili;

VISTO il decreto-legge 25 marzo 2020 n.19, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 maggio 2020, n.35, recante «Misure urgenti per fronteggiare l'emergenza epidemiologica da COVID-19»;

VISTO il decreto-legge 16 maggio 2020, n.33, convertito, con modificazioni, dalla legge 14 luglio 2020, n.74, recante «Ulteriori misure urgenti per fronteggiare l'emergenza epidemiologica da COVID-19» e in particolare l'articolo 1 comma 16;

VISTO il decreto-legge 30 luglio 2020, n.83, recante «Misure urgenti connesse con la scadenza della dichiarazione di emergenza epidemiologica da COVID-19 deliberata il 31 gennaio 2020» e, in particolare, l'articolo 1, comma 5;

VISTO il decreto-legge 7 ottobre 2020, n.125, recante «Misure urgenti connesse con la proroga della dichiarazione dello stato di emergenza epidemiologica da COVID-19 e per la continuità operativa del sistema di allerta covid nonché per l'attuazione della direttiva (UE)2020/739 del 3 giugno 2020» e, in particolare l'articolo 1 comma 2 lettera a);

VISTO il decreto-legge 9 novembre 2020 n.149 recante «Ulteriori misure urgenti in materia di tutela della salute, sostegno ai lavoratori e alle imprese e giustizia, connesse all'emergenza epidemiologica da COVID-19»;

VISTO il decreto-legge 30 novembre 2020 n.157 recante «Ulteriori misure urgenti connesse all'emergenza epidemiologica da COVID-19»;

VISTO il decreto-legge 2 dicembre 2020 n.158 recante «Disposizioni urgenti per fronteggiare i rischi connessi alla diffusione del virus da COVID-19»;

VISTO il decreto-legge 18 dicembre 2020, n.172, recante «Ulteriori disposizioni urgenti per fronteggiare i rischi sanitari connessi alla diffusione del virus COVID-19»;

VISTO il decreto-legge 5 gennaio 2021, n.1, recante «Ulteriori disposizioni urgenti in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19»;

VISTO il decreto-legge 14 gennaio 2021 n.2 recante «Ulteriori disposizioni urgenti in materia di contenimento e prevenzione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19 e di svolgimento delle elezioni per l'anno 2021»;

VISTO il D.P.C.M. 13 ottobre 2020, recante «Ulteriori disposizioni attuative del decreto-legge 25 marzo 2020, n.19, convertito, con modificazioni, dalla legge 25 maggio 2020, n.35, recante «Misure urgenti per fronteggiare l'emergenza epidemiologica da COVID-19», e del decreto-legge 16 maggio 2020, n.33,

convertito, con modificazioni, dalla legge 14 luglio 2020, n.74, recante «Ulteriori misure urgenti per fronteggiare l'emergenza epidemiologica da COVID-19», pubblicato in Gazzetta Ufficiale-Serie generale n.253 del 13 ottobre 2020 avente decorrenza dal 14 ottobre 2020 al 13 novembre 2020;

VISTO il D.P.C.M. 18ottobre2020, recante integrazioni e modifiche al menzionato D.P.C.M. 13 ottobre 2020;

VISTO il D.P.C.M. 24 ottobre 2020 recante misure urgenti di contenimento del contagio sull'intero territorio nazionale;

VISTO il D.P.C.M. 3 novembre 2020, con efficacia dal 6 novembre 2020, recante misure urgenti di contenimento del contagio sull'intero territorio nazionale, che ha individuato tre aree: gialla, arancione e rossa, corrispondenti ai differenti livelli di criticità nelle Regioni del Paese;

VISTO il D.P.C.M. 3 dicembre 2020 e, in particolare, l'articolo 1 comma 9 lettera s) recante disposizioni sull'attività didattica delle scuole di ogni ordine e grado;

VISTO il D.P.C.M. del 14gennaio 2021 che all'articolo1 comma 10 lettera s) testualmente dispone“*le istituzioni scolastiche secondarie di secondo grado adottano forme flessibili nell'organizzazione dell'attività didattica ai sensi degli articoli 4 e 5 del decreto del Presidente della Repubblica 8 marzo1999, n.275, in modo che a decorrere dal 18 gennaio 2021, almeno al 50 per cento e fino ad un massimo del 75 per cento della popolazione studentesca delle predette istituzioni sia garantita l'attività didattica in presenza. La restante parte dell'attività didattica è svolta tramite il ricorso alla didattica a distanza. Resta sempre garantita la possibilità di svolgere attività in presenza qualora sia necessario l'uso di laboratorio per mantenere una relazione educativa che realizzi l'effettiva inclusione scolastica degli alunni con disabilità e con bisogni educativi speciali, secondo quanto previsto dal decreto del Ministro dell'istruzione n.89 del 7 agosto 2020, e dall'ordinanza del Ministro dell'istruzione n.134 del 9 ottobre 2020, garantendo comunque il collegamento online con gli alunni della classe che sono in didattica digitale integrata. L'attività didattica ed educativa per i servizi educativi per l'infanzia, per la scuola dell'infanzia e per il primo ciclo di istruzione continua a svolgersi integralmente in presenza. È obbligatorio l'uso di dispositivi di protezione delle vie respiratorie salvo che per i bambini di età inferiore ai sei anni e per i soggetti con patologie o disabilità incompatibili con l'uso della mascherina...*”.

VISTA l'Ordinanza del Ministro della Salute del 15 gennaio 2021, con la quale la Regione Sicilia è stata collocata in area ROSSA a seguito dell'aggravamento della situazione epidemiologica;

CONSIDERATO che il Report n. 35 del Ministero della Salute, relativo alla settimana di monitoraggio 4-10 gennaio 2021, aggiornato al 13 gennaio, evidenzia che “*si osserva un aumento complessivo del rischio di una epidemia non controllata e non gestibile nel Paese dovuto ad un aumento diffuso della probabilità di trasmissione diSars-CoV-2 in un contesto in cui l'impatto sui servizi assistenziali rimane alto nella maggior parte delle Regioni/PPAA*” e che “*l'epidemia resta in una fase delicata ed un nuovo rapido aumento nel numero di casi nelle prossime settimane è possibile, qualora non venissero mantenute rigorosamente misure di mitigazione sia a livello nazionale che Regionale*”;

CONSIDERATO che, nello stesso report, è evidenziato che la valutazione complessiva assegna alla regione Sicilia uno scenario massima gravità e livello di rischio alto e si specifica che “***Questa settimana sono due le Regioni (Calabria e Sicilia) con molteplici allerte di resilienza segnalate***” per ciò che concerne i servizi sanitari e, dunque, l'assistenza sanitaria;

RILEVATO che, anche dall'ultimo rapporto di monitoraggio regionale dell'emergenza epidemiologica da Covid-19 del 15 gennaio e relativo alla settimana 4-10 gennaio, nel territorio regionale risulta una ripresa sostenuta della circolazione virale, con un aumento che appare in particolare sostenuto dall'incremento dei tassi di incidenza negli adolescenti e nei giovani adulti;

CONSIDERATO CHE, proprio in ragione di quanto riportato nel report ministeriale, nonché dei preoccupanti dati che circolano in merito alla carenza di posti letto covid-19 nella Provincia di Messina, con nota del 16.01.2021, è stata inoltrata istanza di accesso agli atti alla Direzione Sanitaria dell'Asp Messina al fine di conoscere dati certi e dettagliato andamento della curva epidemiologica distinta per fasce di età dei soggetti coinvolti;

RITENUTO CHE, ad oggi, tale richiesta non è stata riscontrata, e che, stante l'urgenza di provvedere per le motivazioni meglio *infra* specificate, allo stato, non è possibile attendere ulteriormente;

CONSIDERATO CHE, secondo quanto appreso dagli organi di stampa e non smentito dagli organi sanitari competenti, è quasi totale la saturazione dei posti letto COVID (degenza ordinaria e terapia intensiva) disponibili;

CONSIDERATO CHE il tasso di contagio nei Comuni della Provincia non è, ad oggi, aderente allo stato effettivo in ragione dei ritardi accumulati nel processamento dei tamponi;

RITENUTO CHE, inoltre, il perdurante disallineamento temporale tra la data di esecuzione del tampone e quello della processazione del suo risultato impedisce alle strutture sanitarie di svolgere efficacemente le attività di contact tracing dei soggetti venuti in contatto con i soggetti contagiati, contribuendo alla diffusione del contagio;

CONSIDERATO CHE, ad oggi, in merito alle attività di tracciamento dei soggetti entrati in contatto con i soggetti contagiati, non risulta ancora essere stata istituito, o essere entrata ufficialmente in funzione, un sistema di raccolta ed elaborazione dati che consenta di avere un monitoraggio attuale ed aggiornato dell'andamento del contagio;

RITENUTO CHE le surrichiamate difficoltà sono rese ancor più pressanti in ragione della delega completa delle operazioni di isolamento, fine isolamento ai medici di famiglia, tracciamento, a oggi in grande affanno;

RITENUTO, inoltre, che non risultano essere stati adempiute nella provincia di Messina numerose prescrizioni contenute nella Deliberazione di Giunta di Governo Regionale n. 553 del 27 novembre 2020 tra le quali, con particolare riferimento al settore scolastico:

- 1). L'adeguamento delle USCA - scolastiche e di pronto intervento per i casi di positività nella popolazione scolastica;
- 2). L'istituzione di una banca dati per il costante aggiornamento del numero dei contagi;
- 3). L'Attivazione di un servizio di tracciamento dei soggetti entrati in contatto con i contagiati;
- 4). L'esecuzione di specifiche campagne di screening mediante esecuzione di tamponi rinofaringei con individuazione di regole idonee ad associare e raggruppare gli esiti di positività al tampone rino-faringeo sugli studenti per istituto scolastico e, conseguentemente, ad agevolare il tracciamento epidemiologico dei contatti stretti, anche al fine di consentire l'adeguata prosecuzione delle attività didattiche e scolastiche.

OSSERVATO che nell'arco di tre mesi - da ottobre 2020 a gennaio 2021 - si è registrata la decuplicazione del numero dei contagiati nella Provincia di Messina, che è passato da n. 1.398 alla data del 23 ottobre 2020, al n. di 15.175 alla data del 17 gennaio 2021 e che, come risulta dalla Relazione sull'andamento epidemiologico del Commissario ad acta Covid dott.ssa Furnari del 04/01/2021, mentre il tasso di incidenza nella Regione è pari a 37,77, nella Provincia di Messina si attesta a 44,4 contagiati ogni 10.000 abitanti;

RITENTUO CHE a fronte di tali dati le strutture sanitarie non paiono ad oggi essere state adeguate rispetto alla possibilità di incremento di richiesta di ricoveri in terapia intensiva;

CONSIDERATO CHE, con ordinanza del Presidente della Regione Sicilia n. 5 del giorno 8.01.2021 sono state sospese nel territorio della regione le attività didattiche in presenza per tutti gli ordini di scuola, tranne che per gli asili nidi e per le scuole dell'infanzia;

RITENUTO CHE tale misura è stata adottata in fascia arancione e certamente con dati epidemiologici meno allarmati rispetto ad oggi che hanno portato all'istituzione della zona rossa e che, pertanto, appare illogico, immotivato, oltre che irragionevole, riaprire tali ordini di scuole senza che vi sia stato un effettivo miglioramento degli indici di contagio e senza che, nelle more, siano state attivate tutte le procedure previste per garantire la copertura sanitaria e l'efficace gestione dei casi di contagio, come più volte richiesta dai sindaci del Distretto Sanitario di S. Agata Militello (note prot. N. 13590 del 10.11.2021, prot. N. 13211 del 2.11.2011);

CONSIDERATO CHE appare illogico ed irragionevole rispetto allo scopo perseguito riaprire le scuole e paventare già la richiusura ove i dati non dovessero migliorare, ritenuto che, nell'ottica del principio di precauzione, pare più logico il ragionamento inverso che potrebbe portare ad una definitiva riapertura;

RITENUTO CHE la descritta situazione, unitamente al mancato miglioramento degli indicatori previsti dalla cabina di regia nazionale, potrebbe determinare la prosecuzione della zona rossa per la Sicilia, con gravissime ricadute sulla salute pubblica, nonché sull'assetto sociale ed economico di tutti i cittadini;

RITENUTO, ancora, che la disposta riapertura delle scuole in virtù del DPCM del 14 gennaio 2021, ancorché limitata alla sola scuola dell'infanzia, della scuola primaria e della prima classe delle scuole secondarie di primo grado, non risulta assistita dalla necessaria garanzia della tutela del diritto alla salute

degli studenti, di tutta la popolazione scolastica, nonché di tutte le famiglie coinvolte, tenuto conto, peraltro, della scarsissima adesione agli screening programmati da questo Ente che rende impossibile valutare l'effettiva assenza di rischi con la ripresa della didattica in presenza;

RILEVATO che la misura della didattica digitale integrata è prevista espressamente nelle Linee Guida del Piano Nazionale Scuola di giugno 2020, alla pag.15: «Qualora l'andamento epidemiologico dovesse configurare nuove situazioni emergenziali a livello nazionale o locale, sulla base di un tempestivo provvedimento normativo, potrebbe essere disposta nuovamente la sospensione della didattica in presenza e la ripresa dell'attività a distanza, attraverso la modalità di didattica digitale integrata»;

VISTA la nota prot. 33/Gab dell'8 gennaio 2021 dell'Assessore Regionale dell'Istruzione e della formazione professionale con la quale sono state chiarite le modalità di organizzazione delle attività scolastiche e didattiche per le scuole primarie, secondarie di primo e di secondo grado, prevedendo altresì che *“Ai Dirigenti scolastici, in funzione delle esigenze organizzative dei singoli istituti e nel rispetto delle vigenti disposizioni in materia, è data facoltà, con eccezione per le sole condizioni di inserimento territoriale in “zona rossa”, di ammettere comunque in presenza, indipendentemente dai periodi di sospensione, gli alunni portatori di disabilità o di bisogni educativi speciali”*;

CONSIDERATO quindi che, nell'ottica del bilanciamento tra diritto alla salute e diritto allo studio, ma, soprattutto, in virtù del principio di precauzione al fine di evitare un ulteriore aggravamento dell'attuale situazione epidemiologica, è necessario adottare misure idonee a contenere la diffusione del contagio in una situazione emergenziale in continua e preoccupante evoluzione, prevedendo la sospensione delle attività didattiche in presenza anche la scuola primaria e per le prime classi della scuola secondaria di primo grado;

CONSIDERATO CHE con diverse pronunce, i Giudici amministrativi hanno affermato che *“a fronte di tali interessi (alla salute e allo studio, n.d.t.) tutti costituzionalmente tutelati, vi è l'interesse/dovere di prevenzione e tutela della incolumità e salute pubblica, specialmente nella attuale fase pandemica, che anch'esso trova diretto fondamento nella Costituzione.”*

CONSIDERATO CHE alla luce delle motivazioni rilevate, si rende necessario estendere la chiusura anche alle scuole dell'infanzia e agli asili nido;

RILEVATO che il potere di emanare misure più restrittive da parte del Sindaco, trova fonte normativa nelle disposizioni emergenziali richiamate in premessa (decreto-legge 16 maggio 2020, n.33, convertito, con modificazioni, dalla legge 14 luglio 2020, n. 74, recante «Ulteriori misure urgenti per fronteggiare l'emergenza epidemiologica da COVID-19») e nello stesso D.P.C.M. del 14 gennaio 2021 oltre che, naturalmente, nell'articolo 32 della legge 833/1978;

RITENUTO che, ai fini dell'adozione della presente ordinanza, non sia necessario acquisire il parere preventivo del Dipartimento di Prevenzione dell'Asp, peraltro non obbligatorio, né compiere interlocuzione interistituzionale, sia per le già citate ragioni di urgenza che in virtù delle motivazioni ampiamente sopra riportate;

RAVVISATA, quindi, la sussistenza delle condizioni e dei presupposti di cui all'art.32 della legge 23 dicembre 1978, n.833, nonché delle condizioni e dei presupposti di cui alla normativa emergenziale surrichiamata, restando salve le ulteriori rivalutazioni alla luce dell'evolversi della situazione epidemiologica,

ORDINA

Con decorrenza dal 18 gennaio sino a tutto il 31 gennaio 2021 la chiusura di tutte le scuole di ogni ordine e grado ricadenti nel territorio comunale.

la trasmissione della presente ordinanza alla Dirigente scolastica al fine di adottare ogni provvedimento di propria competenza per lo svolgimento dell'attività didattica mediante la DID e/o la DAD, ivi inclusi i laboratori e l'attività svolta in presenza a tutela del diritto allo studio per gli studenti affetti da disabilità o con bisogni educativi speciali;

DISPONE

La trasmissione al Prefetto di Messina, al Comando della Stazione dei Carabinieri, All'ufficio Vigili Urbani, All'Asp di Messina, al RSPP dell'Ente, nonché dare opportuna informazione tramite pubblicazione sul sito istituzionale dell'Ente e ogni altra forma di pubblicizzazione.

Il presente atto viene pubblicato mediante affissione all'albo pretorio on line e nel sito web istituzionale del Comune per quindici giorni consecutivi.

Avverso alla presente ordinanza è ammesso entro 60 giorni ricorso al TAR Sicilia di Catania o in alternativa entro 120 giorni al Presidente della Regione Sicilia.

Capri Leone 18.01.2021



Il Sindaco

Filippo Borrello

Filippo Borrello